

**DELIBERA N. 205/24/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE  
DI SPELLO (PG) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA  
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 12 giugno 2024;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;



VISTA la nota del 13 maggio 2024 (prot. n. 0131033) e la successiva nota del 20 maggio 2024 (prot. n. 0137674) di integrazione della precedente (allegati), con cui il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria ha trasmesso le conclusioni istruttorie e la delibera relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Spello (PG) a seguito della segnalazione, acquisita il 3 maggio 2024, del signor Simone Tili, candidato Sindaco Lista civica "Progetto Spello", relativa alla comunicazione sull'inaugurazione di un'opera pubblica. In particolare, l'esponente ha segnalato che *"Tale comunicazione utilizza sia la pagina ufficiale del social Meta che gli spazi di affissione pubblica per pubblicizzare l'inaugurazione presieduta dall'attuale sindaco Moreno Landrini in corsa anche per le prossime elezioni amministrative"*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria di cui al fascicolo trasmesso dal Comitato e, in particolare, la nota del 6 maggio 2024 con cui il Comitato ha chiesto all'Amministrazione comunale *"informazioni sulla indispensabilità della comunicazione posta in essere"*, e le controdeduzioni prodotte dal Comune di Spello in data 7 maggio 2024, con le quali si rappresenta che *"l'iniziativa fa riferimento a un'opera significativa per l'accesso al centro storico della città iniziata da diverso tempo e i cui lavori si sono protratti a causa del caro energia e dell'aumento dei prezzi delle materie prime a livello internazionale. L'indispensabilità della comunicazione di apertura al pubblico si è riscontrata nell'informare la cittadinanza dell'attivazione di un servizio di utilità pubblica anche in previsione di molteplici attività in programma già nel mese di maggio e nei seguenti"*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO, nel caso di specie, che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia avvenuta in data 11 aprile 2024;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su"*



*temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;*

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO che, come consolidato nella giurisprudenza dell'Autorità, l'organizzazione di eventi nei periodi di divieto previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 è consentita quando non viene associata a forme di pubblicizzazione dell'evento medesimo poste in essere dalla pubblica amministrazione, ovvero quando la comunicazione dell'evento è caratterizzata da indispensabilità e impersonalità;

PRESO ATTO che il Comitato, esaminata la documentazione allegata alla segnalazione, nello specifico un post e una foto della locandina sull'evento negli spazi di affissione pubblica, ha rilevato quanto segue:

- il post segnalato *“è stato pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Spello”* e risultava *“ancora visibile alla data del 6 maggio 2024, data di invio della richiesta di informazioni al Comune”*;
- *“da ulteriori verifiche condotte sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Spello il post risulta non più presente, subito dopo l'invio della richiesta di informazioni;*
- *dalle verifiche condotte sul sito istituzionale del Comune di Spello la notizia non risulta presente;*
- *“la locandina esposta negli spazi di affissione pubblica risulta impersonale in quanto non appare il logo del Comune né risulta alcun riferimento alla partecipazione all'evento di cariche istituzionali”*;

PRESO ATTO che, avuto riguardo al *“riscontro del Sindaco del Comune di Spello in merito all'indispensabilità della comunicazione stante la riapertura alla fruizione della cittadinanza di spazi pubblici del centro storico del Comune inaccessibili da tempo”*, il Comitato ha ritenuto, all'unanimità dei presenti, di archiviare gli atti;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

PRESA VISIONE della segnalazione e delle comunicazioni allegate, riguardanti l'evento, in data 4 maggio, di riapertura al pubblico del terzo tratto di mobilità alternativa della città di Spello;



RITENUTO che la locandina esposta negli spazi di affissione pubblica, non recando riferimenti a soggetti istituzionali e il logo dell'Ente, soddisfa il requisito dell'impersonalità e si configura, riguardando la mobilità cittadina, come comunicazione non differibile ai fini dell'esercizio delle funzioni dell'Ente;

RITENUTO pertanto sussistere i requisiti cui l'art. 9 della legge n. 28/2000 àncora la deroga al divieto di comunicazione istituzionale, come specificata alla luce degli orientamenti dell'Autorità;

VISTA la proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

#### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Spello (PG), trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 giugno 2024

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba